

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE CON EROGAZIONI A TRANCHES

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine).

E' rivolto esclusivamente alle **Imprese** classificate come "**non consumatori**".

In genere la sua durata va fino ad un massimo di 5 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

#### TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

##### Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

##### Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

**Caratteristiche specifiche del****FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE CON EROGAZIONI A TRANCHES**

E' finalizzato a coprire esigenze finanziarie legate all'internazionalizzazione (sviluppo fatturato estero e/o investimenti Italia/Estero). A titolo di esempio si citano l'acquisto di beni strumentali, studi di fattibilità per l'apertura di sedi all'estero, acquisizione società estere, ampliamento struttura produttiva e tutte le diverse iniziative attinenti lo sviluppo estero delle società clienti.

Il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare o rifinanziare investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Può essere erogato in più tranches in momenti successivi in funzione degli impegni di spesa del programma di investimento o delle esigenze finanziarie a seguito di semplice richiesta di utilizzo del cliente e/o al verificarsi di alcune condizioni.

L'erogazione della prima tranche può essere prevista in fase di stipula. Le successive erogazioni parziali potranno avvenire durante l'eventuale periodo di preammortamento e/o durante il periodo di ammortamento e comunque nel rispetto dei termini temporali previsti contrattualmente (termine di utilizzo).

L'importo eventualmente non erogato alla data stabilita come termine di utilizzo si intenderà rinunciato e saranno addebitate al Cliente le commissioni per mancata erogazione nella misura stabilita contrattualmente.

La quota capitale rimborsata non potrà ripristinare la disponibilità ed essere nuovamente erogata.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO**
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <sup>1</sup>**

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 11,500 %:

| <b>Mutuo a tasso fisso</b><br>(parametrato all'EUROIRS a 5 anni): | <b>TAN</b> | <b>TAEG</b> |
|---|------------|-------------|
| rate MENSILI  | 14,600 %   | 16,864 %    |
| rate TRIMESTRALI  | 14,600 %   | 16,576 %    |
| rate SEMESTRALI   | 14,600 %   | 16,215 %    |

| <b>Mutuo a tasso variabile</b> indicizzato a<br>Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr.<br>rata | <b>TAN</b> | <b>TAEG</b> |
|---|------------|-------------|
| rate MENSILI  | 14,969 %   | 17,294 %    |
| rate TRIMESTRALI  | 14,969 %   | 16,995 %    |

| <b>Mutuo a tasso variabile</b> indicizzato a<br>Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr.<br>rata | <b>TAN</b> | <b>TAEG</b> |
|---|------------|-------------|
| rate SEMESTRALI   | 15,262 %   | 16,939 %    |

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

| <b>VOCI</b> |                              | <b>COSTI</b>   |
|-------------|------------------------------|--|
|             | Importo massimo finanziabile | Nessun importo massimo.  |
|             | Durata                       | minima: 13 mesi<br>massima: 5 anni<br>comprensiva di preammortamento massimo di 6 mesi, oltre al periodo per allineamento scadenza rata. |

<sup>1</sup> Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

|              |   |                     |   |
|--------------|---|---------------------|---|
| <b>TASSI</b> | Tasso di interesse nominale annuo         |                     | <p><b>Tasso fisso:</b> parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi sotto riportata) più spread.<br/>Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 11,500 punti: 14,600 %;</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p><b>Tasso variabile:</b> parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.<br/>Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato all'Euribor 3 mesi – rilevazione puntuale con spread di 11,500 punti: 14,969 %.</p> <p><b>Tasso variabile:</b> parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.<br/>Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato all'Euribor 6 mesi – rilevazione puntuale con spread di 11,500 punti: 15,262 %.</p> |
|              | Parametro di indicizzazione / riferimento |                     | Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.  |
|              | Spread                                    |                     | 11,500 %  |
|              | Tasso di interesse di preammortamento     |                     | pari al tasso di interesse nominale annuo   |
|              | Tasso di mora                             |                     | pari al tasso applicato maggiorato di 2,000 punti   |
| <b>SPESE</b> | Spese per la stipula del contratto        | Istruttoria         | 2,000 %   |
|              |   | Altro               | vedi "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"   |
|              | Spese per la gestione del rapporto        | Gestione pratica    | non applicate   |
|              |   | Incasso rata        | 2,75 €  |
|              |   | Invio comunicazioni | cartaceo: 0,95 €<br>elettronico: 0,00 €   |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | Atti integrativi   | Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc. |
|                              | Sospensione pagamento rate   | non applicate  |
|                              | Avvisatura rata<br>(applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)  | 1,25 €   |
|                              | Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali, contabili, interessi   | 1,25 €   |
|                              | Compenso estinzione anticipata   | per operazioni a tasso fisso: 5,000 %<br>per operazioni a tasso variabile: 4,500 %<br>calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente  |
|                              | Penale per mancata erogazione<br>(applicata in caso di erogazione differita)   | 2,000 % sull'importo non erogato   |
|                              | Spese per costi amministrativi derivanti da variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio,<br>- nel caso di operazioni a tasso indicizzato: la riduzione dello spread;<br>- nel caso di operazioni a tasso fisso: la riduzione del tasso) | 50,00 €  |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Tipo di ammortamento   | progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")  |
|                              | Tipologia di rata  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ preammortamento: soli interessi</li> <li>▪ ammortamento: capitale ed interessi</li> </ul>   |
|                              | Periodicità delle rate   | mensile<br>trimestrale<br>semestrale   |

| <b>PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO</b>  |   |
|---|---|
| <b>EURIRS</b> : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei <b>mutui a tasso fisso</b> . E' detto anche IRS.  |   |
| <b>A)</b> EurIRS - ril.punt.  |   |
| QUOTAZIONE  | dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata  |
| <b>EURIBOR</b> : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei <b>mutui a tasso variabile</b> .  |   |
| <b>B)</b> Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata  |   |
| QUOTAZIONE  | dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <a href="http://it.euribor-rates.eu">http://it.euribor-rates.eu</a> , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata |
| <b>C)</b> Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata  |   |
| QUOTAZIONE  | dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <a href="http://it.euribor-rates.eu">http://it.euribor-rates.eu</a> , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata |
| <p>Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.</p> <p>In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione "€STR Compounded Average Rate" a 1 mese (nel caso di finanziamento con frequenza rate mensile) e a 3 mesi (nel caso di finanziamento con frequenza rate maggiore), pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (<a href="https://www.ecb.europa.eu">https://www.ecb.europa.eu</a> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, in breve "ESTR".</p> <p>L'ESTR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.</p> <p>In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.</p> |   |

N.B. il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

| Tipo di parametro                               |              | Quotazione - Validità                       |
|---|--------------|---|
| A) IRS - Interest rate swap                     | IRS α 2 anni | 3,590 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   | IRS α 3 anni | 3,370 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   | IRS α 4 anni | 3,190 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   | IRS α 5 anni | 3,100 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   | IRS α 6 anni | 3,040 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
| B) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata |              | 3,469 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   |              | 3,486 % valida dal 12/06/2023 al 12/06/2023 |
|   |              | 3,459 % valida dal 09/06/2023 al 11/06/2023 |
| C) Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata |              | 3,762 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023 |
|   |              | 3,757 % valida dal 12/06/2023 al 12/06/2023 |
|   |              | 3,733 % valida dal 09/06/2023 al 11/06/2023 |

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - FINANZIAMENTO DI 100.000,00 euro

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un mese di 30 giorni.

#### Tasso fisso

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata MENSILE |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 15,090 %                     | 2                               | 4.852,94 €                 |
| 14,600 %                     | 5                               | 2.358,05 €                 |

#### Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata MENSILE | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| 14,969 %                     | 2                               | 4.847,19 €                 | -   | -  |
| 14,969 %                     | 5                               | 2.377,37 €                 | 2.445,10 €  | 2.310,74 €   |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

#### SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

|   |   |
|---|---|
| Imposta sostitutiva<br>(ove sia stata manifestata<br>l'opzione per la sua applicazione -<br>D.P.R. 601/73 e successive<br>modifiche e integrazioni) | 0,250 % dell'importo erogato applicata nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo. |
| Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate  | Nella misura prevista dalla legge.  |

#### TEMPI DI EROGAZIONE

##### Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

##### Disponibilità dell'importo

L'erogazione può essere contestuale alla stipula oppure differita entro il periodo di disponibilità e comunque non oltre il termine di utilizzo stabilito contrattualmente dalle parti.

#### ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

##### Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso sostenendo gli oneri di estinzione anticipata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

##### Impegno a fermo

Previo accordo tra il cliente e la Banca, il contratto prevede alternativamente:

Clausola: con impegno a fermo

- l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.



Clausola: senza impegno a Fermo

- la facoltà della Banca di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante richiesta di anticipata restituzione di tutto quanto dovuto dal cliente per capitale, interessi ed accessori, con obbligo da parte dello stesso cliente di provvedere entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Analogamente sarà in facoltà del cliente di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

45 giorni.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

#### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;

- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

**LEGENDA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Accollo</b>                          | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.  |
| <b>Clausola di fallback</b>             | Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.   |
| <b>Clientela al dettaglio</b>           | Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009). |
| <b>Clientela non consumatori</b>        | I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.  |
| <b>Credit Spread Adjustment</b>         | Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.  |
| <b>Erogazione differita</b>             | Erogazione del finanziamento effettuata in una data successiva alla data di stipula.  |
| <b>Imposta sostitutiva</b>              | Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).   |
| <b>Indice di riferimento</b>            | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.   |
| <b>Istruttoria</b>                      | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.   |
| <b>Periodo di disponibilità</b>         | Intervallo di tempo entro il quale è possibile erogare il finanziamento. Decorre dalla data di stipula fino al Termine di utilizzo.   |
| <b>Piano di ammortamento</b>            | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.  |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b> | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.  |
| <b>Piano di ammortamento "italiano"</b> | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.   |
| <b>Preammortamento</b>                  | Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.   |
| <b>Quota capitale</b>                   | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.  |
| <b>Quota interessi</b>                  | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.   |
| <b>Rata costante</b>                    | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rata crescente</b>                        | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.   |
| <b>Rata decrescente</b>                      | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.  |
| <b>Spread</b>                                | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.   |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.   |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.   |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.   |
| <b>Termine di utilizzo</b>                   | E' la data entro la quale può essere erogato il finanziamento; coincide con l'ultimo giorno del periodo di disponibilità.   |